

# COMUNE DI BERLINGO

PROVINCIA DI BRESCIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE  
EROGATE DAL COMUNE DI BERLINGO

REGOLAMENTO ISEE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2012

## Sommario

TITOLO PRIMO.....	4
PREMESSA E CRITERI GENERALI .....	4
Art. 1 - Princîpi e oggetto.....	4
Art. 2 - Finalità del Servizio Sociale.....	6
Art. 3 - Destinatari dei servizi.....	6
Art. 4 - Diritti e doveri degli utenti .....	7
Art. 5 - Condizioni e requisiti di accesso .....	7
Art. 6 - Il bisogno qualificato.....	8
Art. 7 - Procedure per l'accesso alle prestazioni.....	8
TITOLO SECONDO .....	9
LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO .....	9
Art. 8 – Progressione lineare.....	9
Art. 9 - L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) .....	9
Art. 10 - Dichiarazione sostitutiva unica .....	10
Art. 11 - Controllo e veridicità dell'autodichiarazione .....	10
Art. 12 - Determinazione delle tariffe .....	11
Art. 13 - Variazione della situazione economica nel periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica e conseguente decorrenza dell'aggiornamento .....	12
Art. 14 - Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza.....	12
TITOLO TERZO .....	13
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI .....	13
Art. 15 - Interventi di sostegno al reddito .....	13
Art. 16 - Modalità di presentazione della domanda e accertamento della condizione di bisogno .	14
Art. 17 - Motivi di esclusione dall'assistenza di tipo economico .....	15
Art. 18 – Reddito minimo di inserimento .....	15
Art. 19 - Contributo spese di riscaldamento .....	16
Art. 20 - Contributi economici straordinari .....	17
Art. 21 - Contributo economico ticket sanitari .....	17
Art. 22 - Contributi elargiti per “conto terzi” .....	17
Art. 23 - Piano anti crisi economica.....	19
Art. 24 - Buoni sociali.....	19
Art. 25 - Voucher sociali.....	19
TITOLO QUARTO.....	20
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE .....	20
Art. 26 – Prestazioni sociali agevolate.....	20
Art. 27 - Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili (S.A.D.- S.A.D.H) .....	21
Art. 28 - Servizio pasti .....	21
Art. 29 - Servizio di telesoccorso.....	22
Art. 30 - Servizi a carattere residenziale per anziani .....	22
Art. 31 - Servizi residenziali per disabili .....	24
Art. 32 - Contributo per il mantenimento in strutture residenziali in favore di minori .....	27
a) Comunità alloggio minori .....	27
b) Centro di pronto intervento per minori.....	28
c) Centro di pronto intervento per mamme con figli minori.....	28
Art. 33 - Affidamento familiare .....	28

Art. 34 – Visite protette.....	29
Art. 35 - Assistenza domiciliare educativa minori gestita a livello distrettuale .....	29
Art. 36 - Strutture di accoglienza temporanea a carattere residenziale (C.A., case di accoglienza, C.P.I.) e semiresidenziali (centri diurni, dormitori).....	30
Art. 37 - Contributi per la frequenza a servizi semi residenziali .....	31
a) Centri diurni per disabili (C.D.D.) .....	31
b) Centri socio educativi (C.S.E.) .....	31
c) Servizio di formazione per l'autonomia (SFA) .....	32
Art. 38 - Soggiorni climatici anziani e disabili .....	33
Art. 39 - Tassa rifiuti (TARSU) .....	33
TITOLO QUINTO .....	33
PRESTAZIONI SOCIALI che non prevedono limiti di reddito e/o compartecipazione economica	33
Art. 40 - Servizio di Segretariato e promozione sociale .....	34
Art. 41 - Progetto individualizzato.....	34
Art. 42 - Nucleo tutela minori .....	35
Art. 43 - Servizio integrazione lavorativa .....	35
Art. 45 - Servizio di assistenza specialistica all'autonomia personale .....	36

## TITOLO PRIMO

### PREMESSA E CRITERI GENERALI

#### Art. 1 - Principi e oggetto

L'Amministrazione Comunale intende, con tale regolamento, attribuire valenza significativa ai bisogni espressi dalla comunità di Berlingo, impegnandosi ad offrire, compatibilmente con le risorse disponibili, prestazioni il più possibile differenziate e qualitativamente apprezzabili.

Il presente documento costituisce nell'ambito dei servizi alla persona, un importante riferimento regolamentare al fine di agevolare la fruizione delle prestazioni sociali da parte dei cittadini, definendone con chiarezza le modalità di accesso e precisandone, al contempo, costi e quote di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino che ne usufruisce.

A livello normativo si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali attualmente in vigore ed in particolare:

- alla Costituzione Italiana, principalmente agli art. 32 e 38 ed alla riforma del Capo V che ha portato al riconoscimento di alcuni principi previsti nella L. 328/2000 tra cui l'**equiparazione dei diritti sociali ai diritti civili** e l'attribuzione allo Stato della competenza in materia di definizione degli standard essenziali delle prestazioni volte ad affermare tali diritti;
- ai decreti legislativi 109/98 e 130/2000, che hanno previsto l'uniformità nei criteri di valutazione della situazione economica (ISEE) al fine di equiparare la quota di compartecipazione dei richiedenti le prestazioni;
- alla legge n. 328/2000 concernente la realizzazione del sistema integrato degli interventi in materia di servizi sociali e che definisce i **livelli essenziali delle prestazioni sociali**;
- alla legge regionale n. 1/2000 riguardante la riorganizzazione delle competenze a livello locale
- alla legge regionale n. 3/2008 relativa al governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario: riprende i criteri e le finalità previsti a livello nazionale, sottolineando in particolar modo le **priorità d'accesso alle prestazioni**;
- al Piano Socio Sanitario regionale 2007/2009.

In ambito distrettuale, inoltre, costituisce riferimento fondamentale il Piano di Zona all'interno del quale vengono individuati i servizi da realizzarsi in gestione associata.

La definizione dei **Livelli Essenziali di Assistenza**, di competenza dello Stato secondo il dettato Costituzionale, permette sia di individuare le prestazioni minime (interventi, risorse, servizi...) che debbono essere assicurate per garantire i diritti sociali (equiparati dalla normativa a diritti di cittadinanza e di conseguenza irrinunciabili, inalienabili, indisponibili ed inviolabili previo, però, un accertamento su ogni singolo caso) alle persone ed alle famiglie, sia d'assicurare al cittadino una tutela ed una promozione degli stessi.

I livelli essenziali, pertanto, affermano diritti a carattere universale, rivolti cioè a tutta la popolazione che presenta quel bisogno e la necessità di quell'intervento, anche se si tratta di universalità selettiva, basata su criteri e priorità d'accesso definiti prevalentemente in base al livello di reddito, individuale o familiare.

I livelli essenziali permettono di rispondere a bisogni specifici in termini più egualitari mediante l'erogazione di prestazioni (interventi economici, accesso e fruizione dei servizi...) definite sulla base di un progetto individualizzato elaborato dai professionisti del sociale: la legge, infatti, definisce la generalità delle prestazioni che devono essere garantite, al cui interno vanno, però, calati progetti

individualizzati, mirati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e/o della famiglia che li presenta e con la quale il professionista deve condividere il progetto stesso per garantire una presa in carico globale della situazione, soprattutto ove siano coinvolti figure, servizi e/o prestazioni diverse.

Non ci si riferisce solamente alla prestazione rivolta alla singola persona/famiglia ma anche ad interventi di promozione della comunità: vale a dire, investire risorse nel lavoro con il territorio affinché lo stesso divenga accogliente ed attento ai bisogni e sappia "prevenire" e/o ridurre l'insorgere dei bisogni stessi.

Gli interventi di seguito indicati (art. 22 L. 328/2000) costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

In relazione a quanto indicato al comma 2, le Leggi regionali prevedono per ogni ambito territoriale comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario

Il presente documento, una volta in vigore, sarà soggetto a revisione automatica in caso di modifica dei testi normativi di riferimento o di approvazione di nuove normative nazionali e/o regionali, nonché a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale N° 2, di Regolamenti, Protocolli, Accordi sovrazionali o similari, atti ad unificare le modalità di accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di tutti i cittadini dell'Ambito n°2.

### **Art. 2 - Finalità del Servizio Sociale**

La finalità prioritaria a cui deve rispondere la rete dei servizi socio-sanitari è la promozione della salute come stato di benessere fisico, psichico e sociale.

La L.R. 3/2008 (art. 4 e 5) specifica i compiti spettanti alle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie e da realizzarsi in integrazione tra i soggetti previsti dalla legge stessa (Comuni in forma singola od associata, Province, ASL, famiglie e persone singole o associate, Terzo Settore):

- a) aiutare e sostenere la famiglia e la persona con particolare riferimento alle problematiche relazioni e genitoriali, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà e con azioni di sostegno economico;
- b) tutelare la maternità e la vita umana, garantendo interventi di sostegno alla maternità / paternità e al benessere del bambino
- c) promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- d) tutelare i minori;
- e) promuovere il benessere psicofisico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo
- f) promuovere l'educazione motoria
- g) prevenire l'uso di sostanze illecite e l'abuso di quelle lecite, favorire il reinserimento delle persone con problemi di dipendenza
- h) assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale/psichico o di bisogno economico con particolare attenzione agli anziani ed ai disabili soprattutto soli, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita
- i) favorire l'integrazione degli stranieri
- j) sostenere le iniziative di supporto e di promozione della socialità e della coesione sociale
- k) favorire la permanenza delle persone in stato di bisogno o di grave fragilità nel loro ambiente di vita;
- l) accogliere ed assistere le persone che non possono essere assistite a domicilio.

### **Art. 3 - Destinatari dei servizi**

Sono destinatari della *rete d'offerta dei servizi sociali e socio sanitari integrati*:

- a) i cittadini italiani e dell'unione europea residenti nel Comune di Berlingo;
- b) i cittadini non comunitari residenti nel Comune di Berlingo, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità definite dalle leggi vigenti;

- c) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo e gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e tutti coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale (ai sensi del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. N. 286/1998 e successive modifiche);
- d) tutti coloro che si trovano sul territorio comunale allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai servizi di appartenenza territoriale.

Per il ricovero in strutture residenziali situate in un Comune diverso da quello di residenza e/o dimora (come sopra specificato), la spesa è a carico del Comune nel quale l'assistito aveva la residenza prima del ricovero, restando a tal fine irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente alla permanenza del soggetto presso la struttura esistente nel Comune (come previsto all'art. 6, comma 4 della L. 328/2000)

Per quanto concerne i minori, la residenza e/o dimora di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa potestà o del tutore anche quando questo sia nominato dopo l'inizio della prestazione; anche qualora la tutela sia deferita ad un amministratore dell'unità di offerta residenziale, gli oneri sono a carico di coloro che esercita la potestà o la tutela nel momento precedente il deferimento della tutela.

In caso di affidamento familiare di un minore le prestazioni assistenziali, diverse dai contributi alla famiglia affidataria sono a carico del Comune che ha avviato l'affido.

#### **Art. 4 - Diritti e doveri degli utenti**

Agli utenti viene riconosciuto il *diritto* a:

1. Essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali comunali e sovracomunali esistenti, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire attraverso canali di pubblicizzazione generale nonché attraverso informazioni personalizzate;
2. Rispetto e consenso, attraverso modalità di erogazione dei servizi che garantiscano dignità e libertà personale e sociale, favorendo il più possibile il mantenimento delle proprie relazioni umane e il diritto di scelta delle prestazioni;
3. Possibilità di fruizione di tutte le prestazioni, secondo i criteri fissati dal presente Regolamento e nei limiti fissati dalle tabelle di contribuzione;
4. Libera scelta tra struttura o servizio pubblico e servizio convenzionato e/o accreditato tra quelli deputati ad erogare le medesime prestazioni;
5. Riservatezza dei propri dati personali, sanitari e sociali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla "privacy" (D. Lgs. 196/2003);
6. Espressione del consenso sulle proposte di intervento rispetto alla propria persona, e in particolare, sulle proposte di ricovero in strutture residenziali.
7. Alla tutela amministrativa dei propri diritti

E' *dovere* dell'utente partecipare agli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni, in base al proprio livello di reddito, così come determinato dalla normativa ISEE e dal presente regolamento.

#### **Art. 5 - Condizioni e requisiti di accesso**

1. I servizi della rete d'offerta sociale e socio-sanitaria sono rivolti alla generalità della popolazione, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dando priorità al soddisfacimento delle necessità di coloro che si trovano in "**stato di bisogno**".
2. Nell'area dei servizi sociali, la priorità d'accesso è riconosciuta alle persone e/o alle famiglie:

- in condizioni di povertà o reddito insufficiente
- totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stessi
- esposte a rischio di emarginazione
- sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. Nell'ambito della rete delle unità d'offerta socio-sanitarie, lo "stato di bisogno" personale e/o familiare è determinato da:

- a) non autosufficienza dovuta a malattia o età
- b) inabilità o disabilità
- c) patologia psichiatrica stabilizzata
- d) patologie terminali e croniche invalidanti
- e) infezione da HIV e patologie correlate
- f) dipendenze
- g) condizioni di salute o sociali nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia e della minore età
- h) condizioni personali e/o familiari che necessitano di prestazioni psico diagnostiche e psico terapeutiche.

#### **Art. 6 - Il bisogno qualificato**

1. Qualora la limitatezza delle risorse non consentisse di soddisfare l'intera gamma dei bisogni emergenti, potranno essere operate scelte di priorità nella ricorrenza delle seguenti situazioni:

- a) presenza in un nucleo di più stati di bisogno contestuali
- b) reddito della persona o del nucleo inferiore al reddito minimo di inserimento
- c) gravità della situazione di bisogno correlata alla composizione del nucleo, alla situazione familiare ed alla sua autonomia nel fronteggiare il bisogno
- d) urgenza dell'intervento

#### **Art. 7 - Procedure per l'accesso alle prestazioni**

1. Per accedere alle prestazioni agevolate e/o di accesso ai servizi erogati dal Comune o a livello sovracomunale, l'interessato o un suo delegato devono presentare domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, ove verrà dettagliata la modalità di accertamento e di erogazione della prestazione.

2. Le richieste per servizi o prestazioni, per il cui accoglimento sussistono limiti numerici, vengono collocate, in ordine di priorità, in una graduatoria accessibile al pubblico.



**TITOLO SECONDO**  
**LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E LA DETERMINAZIONE DELLA**  
**COMPARTECIPAZIONE AL COSTO**

**Art. 8 - Progressione lineare**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni da parte del richiedente verrà calcolata applicando al regolamento ISEE il metodo dell'interpolazione o progressione lineare che permette di individuare al centesimo il giusto costo di compartecipazione, in proporzione al reddito dell'utente, superando la logica delle fasce e dell'indifferenziazione all'interno delle stesse.

2. L'applicazione della formula permette di individuare la percentuale di costo del servizio che deve sostenere l'utente; tale percentuale viene determinata definendo per ogni prestazione e/o servizio una percentuale minima ed una massima di contribuzione, nonché l'ISEE minimo e quello massimo previsto per la copertura del costo del servizio. Si applica la seguente formula:

$$\text{Percentuale minima} + \left( \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ massima} - \% \text{ minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \right) \%$$

3. In casi particolari la quota di compartecipazione a carico dell'utente determinata sulla base del regolamento ISEE, come sopra dettagliato, può essere diversamente quantificata a seguito di valutazione motivata dell'Assistente Sociale referente.

**Art. 9 - L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**

1. La valutazione della reale capacità economica della famiglia avviene mediante l'adozione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - introdotto dai decreti legislativi 31.3.1998 n. 109 e 3.5.2000 n. 130, da successive ed eventuali modifiche e dalle norme di attuazione; vengono altresì adottati i criteri ISEE eventualmente definiti da normative regionali per prestazioni erogate o finanziate dalle regioni stesse.

2. La normativa di riferimento, infatti, impone di utilizzare *criteri unificati* di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni/servizi sociali non destinati alla generalità delle persone o comunque servizi/prestazioni collegati nella misura o nei costi a determinate situazioni economiche, allo scopo di garantire particolare tutela alle situazioni di disagio. I criteri fanno riferimento da un lato al reddito complessivo ed al patrimonio mobiliare/immobiliare dell'utente e/o del nucleo di riferimento considerato, dall'altro a variabili legate alla composizione ed alle particolarità del nucleo familiare, così da individuare situazioni economiche equivalenti.

3. Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari nonché la composizione del nucleo familiare considerato per ciascuna prestazione e/o servizio richiesto, vengono definiti con il presente Regolamento.

4. Il nucleo familiare di riferimento preso in considerazione per la determinazione dell'ISEE e di conseguenza dell'ammontare della quota a carico dell'utente, è differenziato in base alla tipologia di prestazione e/o servizio richiesto; per ogni servizio e/o prestazione per la quale si richiede una quota di compartecipazione all'utenza, sarà indicata la composizione del nucleo familiare al quale applicare la valutazione della situazione economica.

### SCALA DI EQUIVALENZA:

Nr. dei componenti nucleo familiare	Scala parametrica
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

#### Maggiorazioni:

+ 0.35 per ogni ulteriore componente del nucleo

+ 0.20 in caso di assenza di uno dei due genitori e presenza di figli minori nel nucleo

+ 0.20 per nuclei con figli minori in cui entrambi genitori svolgono attività d'impresa o lavoro per almeno 6 mesi nell'arco dell'anno di riferimento

+ 0.50 per ogni componente con invalidità civile superiore al 66% o portatore di handicap o titolare di pensione di guerra o invalidità per servizio afferente alle categorie da 1 a 5

#### **Art. 10 - Dichiarazione sostitutiva unica**

1. Ad ogni richiesta di prestazione agevolata deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica e la conseguente certificazione del valore ISEE, previa trasmissione dei dati all'INPS.

2. Verranno prese in considerazione nel corso dell'anno variazioni di composizione del nucleo familiare o delle componenti reddituali o patrimoniali tali da comportare una ridefinizione significativa della capacità economica.

3. Coloro che non presentano alcuna dichiarazione sostitutiva versano la percentuale massima di contribuzione, così come coloro che presentano dichiarazioni incomplete o che si rifiutano di documentare, a richiesta dell'ente erogatore, gli elementi di completezza e veridicità dei dati dichiarati.

4. L'utente che richiede contributi economici, è tenuto ad autocertificare anche ogni contributo monetario (tipologia e ammontare) percepito a qualunque titolo dal nucleo familiare di riferimento per la prestazione richiesta; tali importi concorreranno a determinare il reddito reale del nucleo stesso e di conseguenza l'ammontare del beneficio.

#### **Art. 11 - Controllo e veridicità dell'autodichiarazione**

1. Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate e la congruità delle informazioni fornite, così come stabilito dal D.P.R. 28.12.2000 N. 445 agli art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). Vengono inoltre effettuati controlli diretti ed indiretti e accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

2. I controlli a cui sono sottoposte le Dichiarazioni Sostitutive presentate sono:

a) CONTROLLI FORMALI DI REGOLARITA'

- b) CONTROLLI SOSTANZIALI DI VERIDICITA' della D.S.U. ( a campione e in tutti i casi in cui sussistono fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato)
- c) CONTROLLI DI CONGRUENZA E COMPATIBILITA' fra quanto dichiarato e la situazione di fatto (tenore di vita)

3. Il Comune in sede di concessione del beneficio può:

- a) chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o domande erranee o incomplete;
- b) esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni di documenti atti a dimostrare la veridicità dei dati dichiarati;
- c) provvedere alla correzione di errori di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

4. Si informa che verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive presentate che risultino irregolari o non formalmente corrette o palesemente inattendibili o contraddittorie rispetto alle necessità del nucleo familiare e del tenore di vita dello stesso.

5. Resta ferma la competenza prevista dalla legge per le verifiche assegnate alla Guardia di Finanza, alla quale l'amministrazione comunale si riserva di chiedere riscontro dell'esattezza dei dati segnalati e di indicare ipotesi di gravi evasioni fiscali (D.L. 109/98 e 130/2000)

6. Qualora venisse riscontrata una discordanza tra quanto dichiarato nelle certificazioni e la condizione accertata, l'interessato, modificando la Dichiarazione Sostitutiva Unica, potrà continuare a fruire del servizio e/o dell'agevolazione alle condizioni rilevate dall'accertamento previa ridefinizione della percentuale di contribuzione appropriata al proprio reddito. La nuova quota verrà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento, con obbligo di versamento della maggiore quota per i periodi pregressi dalla data di concessione del servizio.

7. Qualora l'accertamento dovesse riscontrare il pagamento di somme non dovute, le nuove tariffe vengono applicate dal mese successivo all'accertamento ferma restando la restituzione delle maggiori quote pregresse dalla data di concessione del servizio.

8. Per casi di particolare gravità o di dolo, fermo restando più gravi sanzioni di legge per le quali potranno essere fatte segnalazioni all'autorità giudiziaria, è possibile la sospensione dell'agevolazione ovvero il beneficio economico, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in particolare in caso di:

- a) accertamento di Dichiarazioni Sostitutive non veritiere;
- b) assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
- c) accertamento della perdita dei requisiti richiesti per il beneficio da erogare.

9. Si procederà alla sospensione dell'erogazione del beneficio con provvedimento del responsabile del servizio socio culturale costituente provvedimento definitivo.

### **Art. 12 - Determinazione delle tariffe**

1. Le tariffe dei singoli servizi e/o prestazioni, base su cui poter calcolare la quota di compartecipazione dell'utente, sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale e/o dagli Enti gestori dei servizi, e vengono indicate nelle tabelle in allegato al presente Regolamento.

2. Gli importi di contribuzione forfetari previsti per le provvidenze economiche esenti Irpef (ad es. pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento...) elencati nelle tabelle in allegato,

saranno aggiornate periodicamente in proporzione all'adeguamento generale degli importi mensili riconosciuti per ogni tipo di pensione.

### **Art. 13 - Variazione della situazione economica nel periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica e conseguente decorrenza dell'aggiornamento**

(cfr. art. 4, c.1 D. Lgs. 109/98 e art. 6, c. 6 e 7 DPCM 221/99)

1. E' fatto obbligo al richiedente di comunicare ogni rilevante variazione che dovesse verificarsi e determinare un miglioramento delle condizioni socio economiche.
2. Nel caso in cui le variazioni subentrate comportassero una ridefinizione della quota di partecipazione al costo del servizio richiesto, la nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa.
3. «Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune **può richiedere** la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente» (cfr art. 6, comma 6 DPCM 221/1999).
4. In presenza di bandi specifici per il riconoscimento di agevolazioni il Comune, avendo la necessità di raccogliere dati omogenei, possono chiedere una nuova dichiarazione (anche in presenza di attestazione non scaduta) ai fini ISEE, aggiornata al periodo di riferimento previsto dal bando stesso.

### **Art. 14 - Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza**

1. Il cittadino non gode del diritto ad alcuna agevolazione nel caso in cui, chiedendo l'erogazione di un servizio/prestazione, non presenti la certificazione ISEE e ogni altra documentazione richiesta (ad es. attestante il patrimonio o altre entrate non comprese tra quelle dichiarabili ai fini ISEE ecc.).
2. Il richiedente decade dal beneficio in presenza di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, qualora non provveda, nei termini prescritti, alla rettifica e/o integrazione richiesta dal Comune.

## TITOLO TERZO TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI

### Art. 15 - Interventi di sostegno al reddito

1. Gli interventi di sostegno economico garantiti dall'Ente Locale nell'ambito delle attività istituzionali prestate attraverso l'Assessorato ai Servizi Sociali sono rivolti ai singoli ed ai nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni essenziali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza (art. 72 L.R. 1/86).

2. L'erogazione dei contributi economici non avviene automaticamente in relazione alla presentazione di una specifica richiesta (ad esclusione di alcune tipologie specifiche di contributi previste dal regolamento comunale o da bandi pubblici) ma deve collocarsi all'interno di un progetto di aiuto a favore del singolo o del nucleo familiare, predisposto dall'Assistente Sociale comunale autonomamente o anche in collaborazione o su proposta o segnalazione di altri operatori, per la maggior parte dei casi limitato nel tempo e soggetto a verifiche e riprogettazioni.

3. In particolare quando nel nucleo familiare del richiedente siano presenti persone in età lavorativa, il contributo economico deve necessariamente essere a carattere straordinario e limitato nel tempo, finalizzato comunque al recupero dell'autonomia del nucleo stesso.

4. Per l'anno **2012** il Minimo Vitale (parametro di riferimento per verificare se il reddito goduto dal richiedente sia da considerarsi adeguato a soddisfare i bisogni del singolo o del nucleo familiare) è fissato in **€ 573,40 mensili (€ 7.454,20 annui)**, prendendo a riferimento l'importo del trattamento minimo di pensione riferito all'anno 2012 e l'inflazione ISTAT.

5. Tale importo, riferito ad un nucleo familiare costituito da un singolo componente, dovrà essere riparametrato in base alla scala di equivalenza prevista dal Decreto Legislativo 108/98 come integrato dal Decreto Legislativo 130/2000, e qui di seguito indicata, per determinare il valore del Minimo Vitale riferito a nuclei familiari di più componenti:

numero dei componenti	parametro	MV
1	1,00	573,40
2	1,57	900,24
3	2,04	1169,74
4	2,46	1410,56
5	2,85	1634,19

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5.2.1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

6. La misura dell'intervento, potrà essere pari all'importo sopra definito, se sostitutiva del reddito, o essere pari alla differenza tra il M.V. e il reddito goduto dal richiedente, singolo o nucleo familiare se integrativa dello stesso.

7. Per gli anni successivi al 2012, l'entità del Minimo Vitale sarà definita dalla Giunta Comunale come aggiornamento automatico dell'importo vigente per l'anno 2012, determinato prendendo sempre a riferimento l'importo del trattamento minimo di pensione.

#### **Art. 16 - Modalità di presentazione della domanda e accertamento della condizione di bisogno**

1. La richiesta di contributo economico, riferita a ognuna delle tipologie di contributo previste deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali utilizzando l'apposita modulistica in uso presso l'Ufficio in relazione alle diverse tipologie di contributo, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia mod. OBIS M o buste paga di tutti i componenti il **nucleo familiare (così come definito dal DPCM 4.4.2001, n. 242)**, riferite all'anno in corso;
- b) Attestazione ISE concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente e del suo nucleo familiare;
- c) copia eventuali ricevute canone di locazione riferite all'anno in corso o copia contratto di locazione regolarmente registrato e valido;
- d) autodichiarazione relativa agli emolumenti non imponibili ai fini IRPEF percepiti per l'anno in corso, indicando la natura occasionale o continuativa degli stessi;
- e) dichiarazione del richiedente concernente le indicazioni sull'esistenza di persone tenute agli alimenti;
- f) eventuale dichiarazione di ciascun tenuto agli alimenti relativa all'ammontare dell'aiuto economico prestato.

2. In caso di contributi economici straordinari, l'entità della proposta dovrà necessariamente tenere conto dell'entità della spesa specifica per far fronte alla quale il contributo viene richiesto.

**3. Qualora il Servizio Sociale, nella definizione di un progetto di aiuto a favore di un singolo cittadino o di un nucleo familiare individui come necessario alla realizzazione del progetto l'erogazione di un contributo economico anche al di fuori dei parametri sopra indicati, potrà formulare una specifica proposta.**

4. L'erogazione del contributo proposto sarà subordinata all'approvazione della proposta da parte della Giunta Comunale.

5. Analogamente, quando un cittadino presenti una richiesta di contributo in relazione alla quale il servizio sociale che cura l'istruttoria non rilevi la presenza dei parametri reddituali e progettuali sufficienti a supportare l'erogazione del contributo o la formulazione di una proposta di intervento straordinario, l'assessore potrà comunque valutare di sottoporre la richiesta del cittadino, istruita dal Servizio sociale, alla Giunta Comunale che deciderà autonomamente, anche in difformità alla valutazione formulata dal servizio sociale.

6. Il richiedente il contributo verrà in ogni caso informato che il contributo economico erogato deve essere inteso come **anticipazione** di eventuali provvidenze economiche di cui lo stesso fruirà (per esempio arretrati di pensione) e che pertanto in tal caso lo stesso si impegna alla restituzione di tutto o parte del contributo erogato.

7. Nel caso in cui il richiedente non risulti in grado di gestire autonomamente le proprie risorse, in relazione ad una specifica proposta del Servizio Sociale, il contributo economico ad integrazione del Minimo Vitale o il contributo straordinario potrà essere sostituito in tutto o in parte con l'erogazione di beni di prima necessità (alimenti, ausili per neonati, ecc.), o con il pagamento diretto da parte del Comune di fatture, bollette o obbligazioni di varia natura a carico del richiedente (canoni di locazione, utenze domestiche, ecc.).

8. L'erogazione del contributo economico è disposta dal responsabile di Servizio, in relazione alla proposta formulata dall'operatore sociale che ha in carico il caso, il quale dovrà accertare lo stato di bisogno del richiedente e redigere la proposta di intervento economico, allegando alla stessa la documentazione richiesta.

9. Qualora sussista l'incapacità del beneficiario del contributo a gestire le risorse assegnate, il contributo verrà liquidato direttamente alla persona o all'ente che vanta nei confronti del beneficiario un eventuale credito o che è in grado di soddisfare i bisogni e le necessità per le quali il contributo è stato assegnato.

10. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di procedere ad accertamenti, relativamente alla situazione economica e patrimoniale dichiarata dai cittadini che accedono ai contributi, anche avvalendosi della collaborazione di uffici e servizi esterni all'ente.

#### **Art. 17 - Motivi di esclusione dall'assistenza di tipo economico**

Il richiedente il contributo non sarà ammesso ad usufruire dello stesso quando sono presenti persone tenute agli alimenti che di fatto provvedono o concorrono al mantenimento del richiedente e del suo nucleo familiare o che sono comunque in grado di provvedervi.

Espletati inutilmente tutti i tentativi affinché la persona obbligata provveda a corrispondere gli alimenti, il contributo potrà essere ugualmente corrisposto, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di rivalersi sugli inadempienti.

E' possibile derogare alla richiesta di concorso al mantenimento da parte dei tenuti agli alimenti per i contributi straordinari, per quelli a rimborso delle spese sanitarie e del riscaldamento.

#### **Art. 18 - Reddito minimo di inserimento**

*Finalità e descrizione:* è un contributo previsto dal D.Lgs. n. 237 del 18/06/98 e successive modificazioni e richiamato all'art. 23 della L.328\00, erogato quale misura di contrasto della povertà a totale o parziale integrazione del reddito a favore di cittadini residenti che versano in condizioni economiche molto critiche; l'obiettivo è quello di superare situazioni di povertà e di marginalità sociale, anche con programmi di reinserimento sociale. L'importo mensile del minimo vitale per il 2012 è pari a € 573,40 corrispondente ovvero all'importo annuo dell'assegno sociale previsto dall'Inps (€ 7.454,20 annui) suddiviso per 12 mensilità, parametrati sulla scala di equivalenza in base alla composizione anagrafica del nucleo familiare e delle maggiorazioni così come previsto dalla normativa ISEE. Tale quota sarà adeguata annualmente all'importo definito dall'Inps per la pensione sociale nell'anno di riferimento. (vedi allegato 1 tabella 1)

*Destinatari e requisiti d'accesso:* viene erogato a cittadini residenti a Berlino privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualsiasi titolo percepito e da chiunque erogato (anche ogni eventuale contributo economico e/o qualunque forma di sostegno al reddito percepito), non sia superiore al "minimo vitale" come sopra definito, per una persona che vive sola, parametrati sulla scala di equivalenza in base al numero dei componenti il nucleo familiare (verrà preso in considerazione il reddito di tutti i componenti del nucleo anagrafico).

I destinatari devono essere privi di patrimonio sia mobiliare (titoli, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, depositi bancari e postali, accantonamenti assicurativi) che immobiliare.

*Modalità di accesso:* L'interessato deve presentare richiesta all'ufficio servizi sociali corredata della documentazione attestante la propria situazione familiare ed economica di difficoltà; l'assistente sociale effettuerà la valutazione della situazione per la verifica dei requisiti minimi e la stesura, concordata con il beneficiario, di un progetto individualizzato. Tale progetto sarà successivamente valutato dalla Giunta comunale, la quale esprimerà il proprio parere in merito.

*Modalità di erogazione:* L'erogazione del minimo vitale è subordinato all'accettazione, da parte del soggetto degli impegni derivanti da un eventuale programma personalizzato di integrazione sociale, elaborato in accordo con il servizio sociale. Tale programma dovrà tener conto delle caratteristiche e delle possibilità del soggetto e del nucleo familiare e prevedere quale obiettivo finale l'autonomia economica e lavorativa. L'intervento può essere erogato per un periodo di massimo 6 mesi alla scadenza dei quali non sarà rinnovabile per almeno 3 anni successivi. L'integrazione al reddito minimo di inserimento potrà essere effettuato oltre che tramite denaro anche nelle seguenti forme sostitutive (parziali o totali):

- a) erogazione di beni in natura consistenti in buoni per l'acquisto di generi alimentari o per sostenere spese farmaceutiche, buoni per la consumazione di pasti in mense o trattorie convenzionate;
- b) pagamento di fatture, conti ed obbligazioni a carico dell'utente ad esempio fatture di consumi di rete (gas, acqua ed energia elettrica).
- c) pagamento rette di frequenza o quote mensa e trasporti.

In caso di decesso del richiedente "solo" nella composizione anagrafica del nucleo, l'erogazione del suddetto contributo sarà automaticamente interrotta. In caso di familiari conviventi (risultanti tali ai fini anagrafici), l'erogazione proseguirà solamente qualora il loro reddito sia al di sotto della soglia minima prevista, previa rivalutazione della situazione da parte dell'assistente sociale e ridefinizione del progetto individualizzato d'integrazione sociale e successivo nuovo parere della Giunta.

### **Art. 19 - Contributo spese di riscaldamento**

*Descrizione:* Rimborso parziale spese del riscaldamento per cittadini ultra 65enni, cittadini con invalidità civile pari o superiore al 75% o famiglie in condizione di disagio valutato dal Servizio Sociale Comunale

*Finalità:* rimborsi parziali delle *spese di riscaldamento* realmente sostenute nell'anno termico di riferimento

*Destinatari e requisiti d'accesso:* cittadini ultra sessantacinquenni o invalidi con percentuale di invalidità pari o superiore al 75% o famiglie in condizione di disagio valutato dal Servizio Sociale Comunale residenti nel Comune di Berlingo con ISEE **inferiore ad € 10000,00** riferito al nucleo anagrafico di convivenza, accertato ai sensi dei D.Lgs. n. 109/98 e n. 130\00.

*Modalità d'accesso:* presentazione della domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali da parte del cittadino corredata da dichiarazione ISEE e dai versamenti di pagamento eseguiti nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile..

*Modalità d'erogazione:* Il contributo verrà erogato in base a fasce ISEE per un importo massimo di € 210,00, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, che la Giunta annualmente delibererà. Inoltre le persone che abitano in alloggi ERP potranno beneficiare di un contributo massimo di € 100,00. L'erogazione sarà effettuata previa verifica che nessun'altra tipologia di contributo sia percepita, a qualunque titolo e da qualsiasi Ente, dal beneficiario per la stessa "finalità" (**vedi allegato 1 tabella 2**).



## **Art. 20 - Contributi economici straordinari**

Gli interventi straordinari possono essere attuati allo scopo di fornire immediatamente e una tantum i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita.

*Finalità:* copertura di situazioni di bisogno di natura socio-sanitaria o economica a carattere eccezionale e urgente o condizioni economico-sociali divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili.

*Destinatari:* nuclei familiari o singoli in situazioni disagiate dovute ad eventi impreveduti e di urgenza.

*Modalità d'accesso:* presentazione della domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali da parte del cittadino, corredata della documentazione attestante la propria situazione familiare ed economica di difficoltà;

*Modalità d'erogazione:* L'entità del contributo straordinario è proposto dall'Assistente Sociale alla Giunta Comunale, sulla base della situazione contingente straordinaria e nella misura necessaria al superamento della condizione di bisogno, nonché nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Se le circostanze lo consentono, l'Amministrazione Comunale, nel concedere il contributo, concorda con il beneficiario la restituzione, anche rateale, della somma erogata, dal momento in cui la situazione di grave e straordinario disagio economico è stata superata e qualora si preveda il sopraggiungere di nuovi redditi (pensioni, liquidazioni, ecc...) di pertinenza al periodo in cui è stato concesso il contributo.

## **Art. 21 - Contributo economico ticket sanitari**

*Descrizione:* Rimborso parziale spese per ticket sanitari per cittadini ultra 65enni, cittadini con invalidità civile pari o superiore al 75% o famiglie in condizione di disagio valutato dal Servizio Sociale Comunale

*Finalità:* rimborsi parziali dei *ticket sanitari* realmente sostenute nell'anno precedente

*Destinatari e requisiti d'accesso:* cittadini ultra sessantacinquenni o invalidi con percentuale di invalidità pari o superiore al 75% o famiglie in condizione di disagio valutato dal Servizio Sociale Comunale residenti nel Comune di Berlingo ISEE **inferiore ad € 10.000,00** riferito al nucleo anagrafico di convivenza, accertato ai sensi dei D.Lgs. n. 109/98 e n. 130\00.

*Modalità d'accesso:* presentazione della domanda presso l'Ufficio Servizi sociali da parte del cittadino corredata da dichiarazione ISEE e dalla documentazione attestante le spese mediche sostenute.

*Modalità d'erogazione:* Il contributo verrà erogato in base a fasce ISEE per un importo massimo di € 260,00, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, che la Giunta annualmente delibererà. Inoltre le persone che abitano in alloggi ERP potranno beneficiare di un contributo massimo di € 100,00. L'erogazione sarà effettuata previa verifica che nessun altra tipologia di contributo sia percepita, a qualunque titolo e da qualsiasi Ente, dal beneficiario per la stessa "finalità" (**vedi allegato 1 tabella 3**).

## **Art. 22 - Contributi elargiti per "conto terzi"**

Possono essere richiesti tramite il Servizio Sociale Comunale interventi di sostegno al reddito previsti da altri Enti (Regione Lombardia, Provincia, Ambito) secondo le normative e le modalità previste dagli stessi.

Per questi contributi l'Amministrazione Comunale si attiene alle condizioni, tempistica e requisiti previsti negli specifici bandi, fungendo da punto di informazione, raccolta e trasmissione delle domande; graduatoria ed assegnazione dei contributi avviene direttamente da parte dell'Ente finanziatore. L'Amministrazione Comunale per taluni contributi, come di seguito specificato, provvede all'erogazione dell'importo stanziato dall'Ente in giro conto, ovvero fungendo da tramite per il versamento degli importi stabiliti dal finanziatore.

Tali interventi possono subire modificazioni, incrementi, cancellazioni sulla base delle risorse degli Enti proponenti, indipendentemente dalla volontà di codesta Amministrazione la quale non è tenuta a garantirli né a sopperire ad eventuali non emanazioni.

Per maggiori dettagli si rimanda ai singoli bandi reperibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune ove è possibile ricevere tutte le informazioni.

Le forme di sostegno previste sono:

- a) **Contributi in conto affitto (Fondo Sostegno Affitto della Regione Lombardia)**: contributo economico regionale, regolato con L.R. 431/98, riconosciuto per ammortizzare i costi sostenuti dai cittadini per il pagamento del canone di locazione sul mercato privato, nei casi in cui questo risulti troppo oneroso rispetto alla situazione economica della famiglia. Sono esclusi dalle suestipite forme di sostegno economico i cittadini titolari di contratto di locazione in alloggio pubblico, in quanto già beneficiari di un canone agevolato e sostenibile, parametrato alla situazione economica del nucleo.

L'Amministrazione Comunale interviene economicamente, a completamento dell'intervento regionale, coprendo con risorse proprie il 10% del contributo stesso. Nelle situazioni di particolare gravità e difficoltà economica, la percentuale a carico dell'Amministrazione Comunale è pari al 20% (come previsto dalla normativa regionale).

L'erogazione del contributo viene effettuata per l'intero ammontare da parte dell'Amministrazione Comunale, al ricevimento dei fondi stanziati dalla Regione.

- b) **Assegno di maternità (Inps)**: è una prestazione che spetta alle madri (cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno), residenti in Italia per ogni figlio nato, per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo, a condizione che la madre non goda di alcuna altra indennità di maternità a qualsiasi titolo concessa ed il reddito familiare non superi il tetto previsto dall'Inps. L'assegno va chiesto improrogabilmente entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione, al Comune di residenza che verifica i requisiti ed emette provvedimento di concessione; l'importo viene poi pagato dall'Inps.
- c) **Assegno di sostegno ai nuclei familiari numerosi (Inps)**: contributo economico concesso ai nuclei familiari con almeno tre figli minori ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 448/1998. Deve essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Il Comune provvede a ricevere, istruire e definire le domande, ed a comunicare all'Inps i dati necessari per il pagamento previa emissione da parte dell'Ente locale del provvedimento di concessione.

Inoltre possono essere richiesti tramite i Servizi Sociali comunali interventi di sostegno al reddito previsti da altri Enti (Regione Lombardia, Provincia, Ambito) secondo le normative e le modalità previste dagli stessi.

Per questi contributi l'Amministrazione Comunale si attiene alle condizioni, tempistica e requisiti previsti negli specifici bandi, fungendo da punto di informazione, raccolta e trasmissione delle domande; graduatoria ed assegnazione dei contributi avviene direttamente da parte dell'Ente finanziatore. L'Amministrazione Comunale per taluni contributi, come di seguito specificato, provvede all'erogazione dell'importo stanziato dall'Ente in giro conto, ovvero fungendo da tramite per il versamento degli importi stabiliti dal finanziatore.

Tali interventi possono subire modificazioni, incrementi, cancellazioni sulla base delle risorse degli Enti proponenti, indipendentemente dalla volontà di codesta Amministrazione la quale non è tenuta a garantirli né a sopperire ad eventuali non emanazioni.

Per maggiori dettagli si rimanda ai singoli bandi reperibili presso l'Ufficio Servizi sociali del Comune ove è possibile ricevere tutte le informazioni.

Saranno inoltre applicate eventuali ulteriori forme di sostegno economico relative a norme di legge nazionali e regionali vigenti.

### **Art. 23 - Piano anti crisi economica**

La Giunta Comunale può proporre interventi o progetti a favore di persone e famiglie che si trovano in situazioni di disagio per la perdita del lavoro a causa della crisi economica.

Le misure economiche straordinarie sono finalizzate al sostenimento delle spese quotidiane e fondamentali per il mantenimento del proprio nucleo familiare.

### **Art. 24 - Buoni sociali**

*Finalità e descrizione:* I buoni sociali rientrano nei titoli sociali, intervento previsto dalla legge 328/2000, art. 17, e normato dalla Regione Lombardia mediante la circolare n. 1 del 2.2.2004 "Indicazioni per l'attivazione e l'erogazione dei buoni sociali e dei voucher sociali".

I titoli sociali si fondano su principi e orientamenti che esprimono una visione del sistema del welfare che colloca al centro della propria azione la persona e i suoi diritti di cittadinanza, ponendosi come leve complementari e integrate per lo sviluppo di un modello di "welfare leggero" che pone al centro la persona in relazione con la comunità di appartenenza.

*Modalità di accesso e di erogazione:* L'intervento dei buoni sociali può essere garantito a livello di ambito distrettuale o comunale.

*Requisiti economici previsti:* Il beneficio viene attribuito tenendo conto sia di parametri economici (situazione reddituale) che di parametri legati al carico socio-assistenziale che ogni situazione richiede (carico assistenziale) e/o con valutazione sociale.

Il Comune di Berlingo potrà promuovere l'erogazione di buoni sociali specifici, riferiti esclusivamente a cittadini del Comune per rispondere ad esigenze specifiche o anche come nuova modalità gestionale di erogazione di interventi consolidati e sulla base di criteri e/o linee guida appositamente definiti e approvati dalla Giunta Comunale.

### **Art. 25 - Voucher sociali**

*Finalità e descrizione* I voucher sociali rientrano nei titoli sociali, intervento previsto dalla legge 328/2000, art. 17, e normato dalla Regione Lombardia mediante la circolare n. 1 del 2.2.2004 "Indicazioni per l'attivazione e l'erogazione dei buoni sociali e dei voucher sociali".

I titoli sociali si fondano su principi e orientamenti che esprimono una visione del sistema del welfare che colloca al centro della propria azione la persona e i suoi diritti di cittadinanza, dove i titoli si pongono come leve complementari e integrate per lo sviluppo di un modello di "welfare leggero" che pone al centro la persona in relazione con la comunità di appartenenza.

Attraverso i voucher sociali (strumenti economici a sostegno della libera scelta del cittadino) i cittadini possono procedere all'acquisto di prestazioni socio-assistenziali, erogate da operatori professionali e da soggetti accreditati.

*Obiettivi:* Il voucher è finalizzato a consentire al cittadino di disporre di servizi di tipo professionale utili a soddisfare esigenze di natura assistenziale, che possono contribuire a migliorare le sue condizioni di vita al domicilio, consentono di ritardare l'istituzionalizzazione e sollevando nel contempo il lavoro di cura svolto dalla famiglia.

L'offerta del voucher sociale ai cittadini dell'Ambito Distrettuale è prevista all'interno della programmazione zonale e rappresenta un obiettivo obbligatorio da attivare entro la fine del 2015.

Tuttavia il Comune di Berlingo potrà in ogni caso promuovere l'attivazione del voucher sociale per interventi specifici, riferiti esclusivamente a cittadini del Comune, per rispondere ad esigenze particolari o anche come nuova modalità gestionale di erogazione di interventi consolidati, predisponendo a tale proposito criteri e/o linee guida appositamente definiti e approvati dalla Giunta Comunale.

*Modalità di accesso e di erogazione:* la gestione del voucher è prevista a livello di Ambito Distrettuale in collaborazione con i Comuni del Distretto.

Così come per i buoni sociali attivati all'interno della programmazione zonale, anche per questa tipologia di intervento è prevista una gestione centralizzata, a cura del Comune capofila, sulla base di criteri e di regolamenti specifici approvati dal Tavolo Zonale di Programmazione.

## **TITOLO QUARTO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

### **Art. 26 – Prestazioni sociali agevolate**

Si definiscono prestazioni sociali agevolate tutte quelle prestazioni o servizi di carattere sociale o socio-assistenziale o socio-sanitario che il Comune eroga e per i quali è definito l'accesso e/o la compartecipazione del cittadino alla spesa sulla base di importi predefiniti o di soglie Ise o ISEE.

Rientrano fra le prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune (direttamente o per il tramite e/o per conto di soggetti terzi) i servizi di seguito elencati:

- 1) servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili (SAD – SADH)
- 2) servizio pasti
- 3) servizio telesoccorso
- 4) integrazione retta a seguito ricovero in struttura residenziale per anziani (RSA- appartamenti protetti)
- 5) integrazione retta a seguito ricovero in struttura residenziale per disabili: (RSD, Comunità socio-sanitarie, Comunità alloggio per disabili)
- 6) contributo per il mantenimento in struttura residenziale in favore di minori e/o minori con genitori
- 7) integrazione retta a seguito ricovero in struttura di accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale
- 8) servizio di assistenza educativa minori (ADM)
- 9) frequenza servizi semiresidenziali: centro socio educativo (C.S.E.), centro diurno per persone con disabilità (C.D.D.), servizio formazione all'autonomia (S.F.A.)

## **Art. 27 - Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili (S.A.D.- S.A.D.H)**

*Finalità e descrizione:* Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso delle prestazioni di natura socio assistenziale predisposte al fine di consentire la permanenza del soggetto nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Il servizio è pertanto orientato a: stimolare la persona affinché mantenga relazioni soddisfacenti con l'ambiente sociale in modo da prevenire l'isolamento e gli stati di emarginazione; dare sostegno alla famiglia per alcune ore settimanali sollevando la stessa dall'assistenza continuativa al parente non più autonomo; contribuire nell'aiuto per l'igiene personale alla persona in difficoltà.

Il servizio di assistenza domiciliare, coordinato dal Servizio Sociale, viene svolto da ausiliarie socio-assistenziali, di una cooperativa, appositamente preparate a tale scopo.

*Destinatari e requisiti d'accesso:* Le prestazioni di assistenza domiciliare sono rivolte alle persone permanentemente o temporaneamente impossibilitate a svolgere in modo autonomo e continuativo le funzioni fondamentali della vita quotidiana e persone disabili.

*Modalità di accesso:* La domanda per l'attivazione del servizio va inoltrata all'Assistente Sociale del Comune di Berlingo la quale effettuerà una valutazione e predisporrà il piano di intervento individualizzato sulla base del bisogno, definendo i tempi e le modalità di intervento.

*Modalità di erogazione:* la tempistica per l'attivazione e l'erogazione del servizio (numero degli accessi settimanali, orario, tipologia delle prestazioni specifiche da erogare...) verrà concordata direttamente con l'Assistente Sociale in base alla valutazione della situazione sulla base delle esigenze del beneficiario della prestazione e del servizio.

*Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale minima di contribuzione):* il costo orario massimo della prestazione è pari al costo applicato dall'Ente erogatore della prestazione. La quota di partecipazione al costo a carico del beneficiario sarà calcolata su base ISEE (come da **Allegato 1 - Tabella 4**).

## **Art. 28 - Servizio pasti**

*Finalità e descrizione:* risponde a necessità di adeguata alimentazione di persone anziane, disabili e/o in condizioni di particolare disagio, altrimenti impossibilitate che si trovino nella situazione di mancanza di familiari in grado di provvedere direttamente o in condizioni di carente o assente autosufficienza psico - fisica.

Il servizio prevede:

- a. consumo del pasto presso la sede dell'Ente convenzionato con il Comune;
- b. consegna quotidiana del pasto a domicilio per coloro che presentano difficoltà nel raggiungere la struttura.

*Destinatari e requisiti d'accesso:* è rivolto a persone permanentemente o temporaneamente impossibilitate a provvedere in modo autonomo ad una corretta alimentazione.

*Modalità di accesso:* La domanda per l'attivazione del servizio va inoltrata all'Assistente Sociale del Comune di Berlingo, la quale valuterà la fattibilità di attivazione del servizio e in casi dubbi stilerà una relazione che verrà sottoposta a parere della Giunta.

*Modalità di erogazione:* Il servizio è previsto dal lunedì al sabato. Maggiori dettagli rispetto ad orari, organizzazione del servizio, tipologia dei pasti, verranno definiti direttamente con l'Assistente Sociale durante il colloquio di valutazione della situazione.

*Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale minima di contribuzione):* il costo massimo della prestazione è pari al costo del pasto applicato dalla Ditta fornitrice del servizio e il costo del trasporto. La quota di partecipazione al costo a carico del beneficiario sarà calcolata su base ISEE (come da **Allegato 1 - Tabella 5**) considerando i redditi del nucleo familiare come risultante ai fini anagrafici.

### **Art. 29 - Servizio di telesoccorso**

*Finalità e descrizione:* consiste in un sistema che permette di rilevare tempestivamente i bisogni della persona al domicilio attraverso un apparecchio che, utilizzando la linea telefonica, consente un collegamento immediato con un centro specializzato in grado di organizzare in modo mirato, rapido ed efficace, interventi di emergenza 24 ore su 24. E' un servizio teso a garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici, favorendo in questo modo una maggiore tranquillità psicologica alle persone a rischio sociale o sanitario che sono sole o trascorrono maggior parte della giornata da sole.

*Destinatari e requisiti d'accesso:* persone che presentano una condizione sanitaria a rischio o persone anziane che vivono sole o in coppia che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza, persone in condizione di fragilità.

*Modalità di accesso:* La domanda per l'attivazione del servizio va inoltrata all'Assistente Sociale del Comune di Berlingo la quale effettuerà la valutazione dei bisogni e della situazione.

*Modalità di erogazione:* Il servizio consiste nell'installazione a domicilio del richiedente di un apparecchio collegato alla rete telefonica per inviare richiesta di soccorso ad una centrale operativa attiva 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Una volta valutata la situazione, il servizio sociale trasmette il nominativo della persona interessata alla ditta fornitrice del servizio che contatterà il richiedente per concordare il giorno e le modalità di installazione dell'apparecchio.

*Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale minima di contribuzione):* il costo della prestazione, essendo esiguo, è pari al costo del servizio applicato dalla Ditta fornitrice del servizio (**Allegato 1 - Tabella 6**).

### **Art. 30 - Servizi a carattere residenziale per anziani**

*Finalità e descrizione:* fornire all'anziano interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria sostituendosi al lavoro di cura della famiglia.

*Destinatari e requisiti d'accesso:* anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti che non sono più in grado di rimanere temporaneamente o definitivamente al proprio domicilio in quanto presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia

*Modalità di accesso:* richiesta individuale ed una valutazione socio-sanitaria integrata.

*Modalità di erogazione:* il servizio sociale valuta la situazione avvalendosi dell'intervento dell'Unità di Continuità Assistenziale Multi-dimensionale (U.C.A.M.) e predispone l'inserimento in lista d'attesa. E'

possibile accedere a strutture pubbliche o private con la possibilità, qualora ne sussistano i requisiti, di integrazione al pagamento della retta da parte del Comune. Qualora il servizio residenziale scelto volontariamente sia al di fuori del contesto territoriale del distretto, pur garantendo la libertà di scelta dell'utente o dei suoi familiari, si farà però riferimento, per quanto concerne l'eventuale integrazione comunale, al costo massimo dei servizi equivalenti sul nostro territorio

*Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale minima di contribuzione:* in relazione alla richiesta di contributo a titolo di integrazione delle rette di ricovero dovute da cittadini di Berlingo ospiti in strutture residenziali, si stabiliscono i seguenti criteri:

- a) recupero del reddito individuale goduto dall'ospite per l'anno in corso (reddito imponibile Irpef + redditi esenti ai fini Irpef, **compresi eventuali arretrati**. Infatti, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2740 del C.C. secondo il quale il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo non considerate al momento della quantificazione del contributo integrativo, tali emolumenti dovranno essere versati al Comune, fino a copertura dei costi rimasti a carico dell'ente. L'Amministrazione Comunale può rivalersi delle spese sostenute relativamente ai servizi erogati anche nei confronti degli eredi);
- b) recupero reddito derivante dalla disponibilità di patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ospite, così come documentato attraverso l'attestazione ISE.
- c) all'ospite deve comunque essere garantita la disponibilità di una quota per spese personali nella misura di € 70,00 mensili, con facoltà da parte del Servizio Sociale Comunale di ridefinire detta quota in relazione alla tipologia di struttura ospitante e alle condizioni e necessità dell'ospite, oltre ad una quota di € 3.500,00 dall'eventuale patrimonio mobiliare o dagli emolumenti di cui sia venuto in possesso per spese funebri;
- d) per la quota di costo non coperta dal reddito dell'ospite, recupero dal reddito dei tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, secondo quote determinate in base ai criteri di seguito indicati;
- e) intervento dell'Ente Locale per la quota di costo eventualmente residuo.

*Determinazione quota di contribuzione a carico dei tenuti agli alimenti per pagamento rette di ricovero in strutture residenziali :*

- a) i figli, e tutti i congiunti e familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile<sup>1</sup> sono tenuti a concorrere solidalmente al pagamento della retta.
- b) qualora gli stessi non abbiano disponibilità economiche sufficienti a sostenere la retta, il Comune interviene con la contribuzione, secondo le modalità sopra indicate.
- c) per determinare la quota di contributo a carico dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, si farà riferimento al reddito ISEE goduto dagli stessi, così come definito dal decreto legislativo 108/98 modificato dal decreto legislativo 130/2000, documentato attraverso la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e dell'attestazione ISEE, in relazione alla quale sono previste percentuali di contribuzione diversificate in relazione al reddito goduto dal tenuto agli alimenti e dal suo nucleo familiare, determinato ai sensi del DPCM 4.4.2001, n, 242 (vedi Allegato 1 - Tabella 7).
- d) qualora nel nucleo familiare del parente tenuto agli alimenti (determinato ai sensi del DPCM 4.4.2001, n. 242), siano presenti persone non tenute agli alimenti percettrici di reddito, si conteggerà il solo componente tenuto agli alimenti ed esclusivamente il suo reddito.
- e) qualora invece nel nucleo del tenuto agli alimenti siano presenti componenti senza reddito (tenuti o non tenuti agli alimenti), gli stessi verranno computati al fine di determinare il reddito ISEE riparametrato secondo i criteri di cui al decreto legislativo 109/98 e 130/2000.

---

<sup>1</sup>L' Art. 433 codice civile ha per oggetto l'ordine delle persone che hanno l'obbligo di prestare gli alimenti.

- f) sarà possibile procedere alla valutazione e successiva erogazione del contributo solo dopo che i familiari tenuti per legge agli alimenti abbiano presentato tutta la documentazione richiesta, necessaria a stabilire la quota a loro carico.
- g) i parenti dovranno inoltre sottoscrivere apposita impegnativa dalla quale risulti che in caso l'ospite riceva arretrati o pensioni in aggiunta a quelle percepite al momento del ricovero (**o per lui i parenti dopo il suo decesso anche a titolo di arretrati**), le somme riscosse dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale che definirà l'entità e le modalità di rimborso di dette somme, a far data dal momento in cui l'integrazione comunale ha avuto inizio o dal momento in cui il diritto alle spettanze sia maturato.
- h) Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati.

Al momento dell'ammissione, per gli utenti per i quali è stata valutata positivamente la richiesta di integrazione comunale, la regolazione dei rapporti economici avverrà come segue:

- a) previo accordi con i famigliari, e secondo i criteri qui previsti, verrà definita la ripartizione tra quota retta a carico della famiglia e quota retta a carico del Comune;
- b) l'utente e i suoi familiari verseranno mensilmente l'importo a loro carico, secondo le modalità convenute, alla struttura;
- c) il Comune versa la quota a suo carico, secondo le modalità convenute, alla struttura e/o ai parenti. Valutazioni diverse potranno essere fatte sulla base di situazioni specifiche.

Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvede all'inserimento del persona con compartecipazione del Comune di Berlingo al pagamento della retta. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti.

Gli importi indicati nelle fasce di reddito ISEE di cui alla tabella 1 su riportata potranno essere modificati con provvedimento della Giunta Comunale.

Nel caso in cui l'utente abbia a proprio carico esclusivo il coniuge e/o debba concorrere al mantenimento di persone economicamente da lui dipendenti (figli inabili al lavoro non aventi reddito proprio), il concorso alla spesa per il servizio residenziale sarà stabilito attraverso una valutazione sociale relativamente alla condizione materiale della singola casistica.

### **Art. 31 - Servizi residenziali per disabili**

Finalità e descrizione: Fornire alla persona in situazione di disabilità medio-grave interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria sostituendosi al lavoro di cura della famiglia:

- a) le *Residenze Sociosanitarie Disabili* sono destinate all'area della disabilità grave e garantiscono agli ospiti prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria, riabilitazione di mantenimento, residenzialità anche permanente, programmi individualizzati, coinvolgimento delle famiglie.
- b) le *Comunità Socio Sanitarie* accolgono persone adulte con gravi disabilità prive di sostegno familiare per le quali la situazione di piccola convivenza e stretta relazione risponde ai loro bisogni.
- c) le *Comunità Alloggio Socio Assistenziali* sono strutture residenziali di carattere sociale per persone disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario. Gli interventi educativi e sociali sono assicurati in forma continuativa.



L'obiettivo dell'intervento di sostegno economico è quello di consentire il ricovero in struttura residenziale, qualora tale soluzione sia ritenuta indispensabile dai competenti servizi dell'Asl, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di farsi carico di tale spesa.

L'inserimento nella struttura residenziale può essere: temporaneo con finalità riabilitative e/o di sollievo alla famiglia oppure permanente.

Per contribuzione sulla retta si intende l'intervento economico del Comune finalizzato alla copertura parziale o totale della retta esposta dalla struttura che accoglie il cittadino.

La contribuzione del Comune si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi.

Il Comune interviene contribuendo alla spesa della retta, per un importo pari alla differenza tra la spesa di ricovero e la contribuzione a carico dell'assistito e dei suoi familiari.

*Destinatari e requisiti d'accesso:* Disabili che non sono più in grado di rimanere al proprio domicilio in quanto presentano una compromissione sanitaria ed una limitata autonomia.

*Modalità di accesso:* richiesta individuale e/o proposta dei servizi di riferimento

*Modalità di richiesta del contributo sulla retta:* La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado.

Condizioni per accedere all'integrazione economica da parte del Comune di Berlingo sono l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune di Berlingo o al momento del ricovero e l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei familiari chiamati ad intervenire solidalmente in aiuto dello stesso.

Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale sono a carico dei rispettivi Comuni di residenza.

La valutazione della situazione economica avviene al momento della presentazione della richiesta.

*Modalità di erogazione:* sulla base di un progetto individuale concordato fra Comune, Dipartimento Handicap dell'Asl ed il richiedente/familiari viene inviata proposta d'inserimento al Coordinamento Disabilità dell'Ambito, il quale deve emettere il parere di pertinenza. Ottenuto tale parere l'Equipe integrata prende contatti con l'Ente gestore per provvedere all'inserimento in struttura oppure in lista d'attesa qualora la struttura sia al completo.

*Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale minima di contribuzione):* in relazione alla richiesta di contributo a titolo di integrazione delle rette di ricovero dovute da cittadini di Berlingo ospiti in strutture residenziali, si stabiliscono i seguenti criteri:

- a) recupero del reddito individuale goduto dall'ospite per l'anno in corso (reddito imponibile Irpef + redditi esenti ai fini Irpef, **compresi eventuali arretrati**. Infatti, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2740 del C.C. secondo il quale il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo non considerate al momento della quantificazione del contributo integrativo, tali emolumenti dovranno essere versati al Comune, fino a copertura dei costi rimasti a carico

- dell'ente. L'Amministrazione Comunale può rivalersi delle spese sostenute relativamente ai servizi erogati anche nei confronti degli eredi);
- b) recupero reddito derivante dalla disponibilità di patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ospite, così come documentato attraverso l'attestazione ISE.
  - c) All'ospite deve comunque essere garantita la disponibilità di una quota per spese personali nella misura di € 70,00 mensili, con facoltà da parte del Servizio Sociale Comunale di ridefinire detta quota in relazione alla tipologia di struttura ospitante e alle condizioni e necessità dell'ospite, oltre ad una quota di € 3.500,00 dall'eventuale patrimonio mobiliare o dagli emolumenti di cui sia venuto in possesso per spese funebri;
  - d) per la quota di costo non coperta dal reddito dell'ospite, recupero dal reddito dei tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, secondo quote determinate in base ai criteri di seguito indicati;
  - e) intervento dell'Ente Locale per la quota di costo eventualmente residuo.

*Determinazione quota di contribuzione a carico dei tenuti agli alimenti per pagamento rette di ricovero in strutture residenziali :*

- a) I figli, e tutti i congiunti e familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile<sup>2</sup> sono tenuti a concorrere solidalmente al pagamento della retta.
- b) Qualora gli stessi non abbiano disponibilità economiche sufficienti a sostenere la retta, il Comune interviene con la contribuzione, secondo le modalità sopra indicate.
- c) Per determinare la quota di contributo a carico dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, si farà riferimento al reddito ISEE goduto dagli stessi, così come definito dal decreto legislativo 108/98 modificato dal decreto legislativo 130/2000, documentato attraverso la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e dell'attestazione ISEE e alla tabella 1) sottoindicata, in relazione alla quale sono previste percentuali di contribuzione diversificate in relazione al reddito goduto dal tenuto agli alimenti e dal suo nucleo familiare, determinato ai sensi del DPCM 4.4.2001, n. 242 (**Allegato 1 - Tabella 7**).
- d) Qualora nel nucleo familiare del parente tenuto agli alimenti (determinato ai sensi del DPCM 4.4.2001, n. 242), siano presenti persone non tenute agli alimenti percettrici di reddito, si conteggerà il solo componente tenuto agli alimenti ed esclusivamente il suo reddito.
- e) Qualora invece nel nucleo del tenuto agli alimenti siano presenti componenti senza reddito (tenuti o non tenuti agli alimenti), gli stessi verranno computati al fine di determinare il reddito ISEE riparametrato secondo i criteri di cui al decreto legislativo 109/98 e 130/2000.
- f) Sarà possibile procedere alla valutazione e successiva erogazione del contributo solo dopo che i familiari tenuti per legge agli alimenti abbiano presentato tutta la documentazione richiesta, necessaria a stabilire la quota a loro carico.
- g) I parenti dovranno inoltre sottoscrivere apposita impegnativa dalla quale risulti che in caso l'ospite riceva arretrati o pensioni in aggiunta a quelle percepite al momento del ricovero (**o per lui i parenti dopo il suo decesso anche a titolo di arretrati**), le somme riscosse dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale che definirà l'entità e le modalità di rimborso di dette somme, a far data dal momento in cui l'integrazione comunale ha avuto inizio o dal momento in cui il diritto alle spettanze sia maturato.
- h) Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati.

Al momento dell'ammissione, per gli utenti per i quali è stata valutata positivamente la richiesta di integrazione comunale, la regolazione dei rapporti economici avverrà come segue:

- a) previo accordi con i famigliari, e secondo i criteri qui previsti, verrà definita la ripartizione tra quota retta a carico della famiglia e quota retta a carico del Comune;

---

<sup>2</sup>L' art. 433 codice civile ha per oggetto l'ordine delle persone che hanno l'obbligo di prestare gli alimenti.

- b) l'utente e i suoi familiari verseranno mensilmente l'importo a loro carico, secondo le modalità convenute, alla struttura;
- c) il Comune versa la quota a suo carico, secondo le modalità convenute, alla struttura e/o dei parenti. Valutazioni diverse potranno essere fatte sulla base di situazioni specifiche.

Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvede all'inserimento della persona con compartecipazione del Comune di Berlingo al pagamento della retta. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti.

Gli importi indicati nelle fasce di reddito ISEE di cui alla tabella 1 su riportata potranno essere modificati con provvedimento della Giunta Comunale.

### **Art. 32 - Contributo per il mantenimento in strutture residenziali in favore di minori**

#### **a) Comunità alloggio minori**

*Finalità e descrizione:* intervento di sostituzione al nucleo familiare, attuato per offrire, ai bambini allontanati dalla propria famiglia d'origine, un ambiente accogliente dove veder soddisfatti i propri bisogni di relazione e sostegno. Tale misura di ospitalità ha carattere di eccezionalità e transitorietà in attesa di reinserimento nell'ambiente d'origine ovvero della collocazione in un nuovo nucleo familiare.

*Destinatari e requisiti d'accesso:* bambini e ragazzi che, per un periodo definito, non possono permanere all'interno del proprio nucleo familiare per motivi diversi

*Modalità di accesso e di erogazione:* l'inserimento viene attivato dal Servizio al cittadino Comunale oppure mediante decreto dell'Autorità Giudiziaria

*Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale minima di contribuzione):* Tenuto conto dell'obbligatorietà degli interventi nonché della gravità delle situazioni e della necessità di tutela di soggetti fragili, si ritiene di sostenere l'intervento ponendo a carico del bilancio comunale il 100% dell'onere derivato dalla retta di ospitalità.

Il costo del Servizio grava sul Comune, con possibilità però di prevedere un recupero parziale o totale del costo del Servizio in relazione alla reale e concreta disponibilità di risorse dei cittadini inserite nel Servizio, secondo valutazioni condotte dal Servizio al cittadino che ha in carico la situazione

Per alcune situazioni di cittadini minori che al compimento del 18 anno di età non sono in condizioni di lasciare la struttura di accoglienza e di vivere autonomamente o di rientrare in famiglia, può essere previsto da parte del Servizio al cittadino comunale, anche in accordo e su indicazione della Magistratura minorile che ha in carico il Progetto, il proseguo amministrativo dell'intervento di Tutela o la definizione di uno specifico Progetto di aiuto, che può prevedere l'inserimento del giovane in alloggi autonomi, che godono di un Servizio di supporto garantito dal personale della struttura che li gestisce.

In queste situazioni, per le quali non sono definibile a priori le modalità e le caratteristiche del Progetto di aiuto, ogni singola proposta dovrà essere valutata ed approvata dalla Giunta Comunale, che ne definirà gli aspetti economici specifici.

## **b) Centro di pronto intervento per minori**

*Finalità e descrizione:* intervento a carattere di emergenza in cui si renda necessaria una temporanea ospitalità e protezione, per cittadini minori in situazione di estremo disagio che richiedono un allontanamento immediato dal proprio nucleo di convivenza.

*Destinatari e requisiti d'accesso:* bambini e ragazzi che devono essere allontanati d'urgenza dal proprio nucleo familiare in attesa della ricollocazione in un ambiente più idoneo ad una loro permanenza prolungata

*Modalità di accesso e di erogazione:* l'inserimento viene attivato dal Servizio al cittadino Comunale oppure mediante decreto dell'Autorità Giudiziaria

*Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale minima di contribuzione):* tenuto conto dell'obbligatorietà degli interventi nonché della gravità delle situazioni e della necessità di tutela di soggetti fragili, si ritiene di sostenere l'intervento ponendo a carico del bilancio comunale il 100% dell'onere derivato dalla retta di ospitalità.

Il costo del Servizio grava sul Comune, con possibilità però di prevedere un recupero parziale o totale del costo del Servizio in relazione alla reale e concreta disponibilità di risorse dei cittadini inserite nel Servizio, secondo valutazioni condotte dal Servizio al cittadino che ha in carico la situazione

## **c) Centro di pronto intervento per mamme con figli minori**

*Finalità e descrizione:* intervento a carattere di emergenza in cui si renda necessaria una temporanea ospitalità e protezione, per madri con bambini minorenni in situazione di estremo disagio che non possano permanere all'interno del proprio ambiente familiare e necessitino di un accompagnamento temporaneo verso una piena autonomia.

*Destinatari e requisiti d'accesso:* mamme con bambini minorenni che devono essere allontanati d'urgenza dal proprio nucleo familiare e per i quali viene attivato un progetto d'autonomia

*Modalità di accesso e di erogazione:* l'inserimento viene attivato dal Servizio al cittadino Comunale oppure per decreto dell'Autorità Giudiziaria; costituisce elemento fondamentale per l'inserimento, la sottoscrizione tra le parti coinvolte di un progetto d'intervento individualizzato destinato a favorire l'autonomia del nucleo familiare.

*Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale minima di contribuzione):* tenuto conto dell'obbligatorietà degli interventi nonché della gravità delle situazioni e della necessità di tutela di soggetti fragili, si ritiene di sostenere l'intervento ponendo a carico del bilancio comunale il 100% dell'onere derivato dalla retta di ospitalità.

Il costo del Servizio grava sul Comune, con possibilità però di prevedere un recupero parziale o totale del costo del Servizio in relazione alla reale e concreta disponibilità di risorse dei cittadini inserite nel Servizio, secondo valutazioni condotte dal Servizio al cittadino che ha in carico la situazione

## **Art. 33 - Affidamento familiare**

*Finalità e descrizione:* L'affidamento familiare consiste nell'accoglienza di un minore per un periodo di tempo determinato presso una famiglia, un single o una comunità di tipo familiare, qualora la sua famiglia d'origine stia attraversando un momento di difficoltà e per vari motivi (difficoltà educative e/o genitoriali, malattia, carcerazione, ecc.) non riesca a prendersi temporaneamente cura dei figli.

L'affidamento familiare di minori è disciplinato dalla Legge 04.05.1983 n° 184 ed è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine e dal rientro del minore nella propria famiglia d'origine.

*Destinatari e requisiti d'accesso:* minori di 18 anni d'età inseriti in un nucleo familiare residente a Berlingo che sta attraversando un momento di disagio/difficoltà che ne impedisce un accudimento adeguato

*Modalità di accesso:* su attivazione dei servizi territoriali

*Modalità di erogazione:* sulla base di un progetto ed un accordo tra i servizi coinvolti, la famiglia d'origine ed il nucleo disponibile ad accogliere il minore in situazione di disagio

*Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale minima di contribuzione):* Tenuto conto dell'obbligatorietà degli interventi nonché della gravità delle situazioni e della necessità di tutela di soggetti fragili, si ritiene di sostenere l'intervento ponendo a carico del bilancio comunale il 100% dell'onere derivato dalla retta di ospitalità.

Il costo del Servizio grava sul Comune, con possibilità però di prevedere un recupero parziale o totale del costo del Servizio in relazione alla reale e concreta disponibilità di risorse dei cittadini inserite nel Servizio, secondo valutazioni condotte dal Servizio al cittadino che ha in carico la situazione

Al fine di rafforzare e promuovere l'affidamento familiare come modalità positiva di risposta al disagio familiare, il Comune erogherà un contributo economico mensile ai nuclei familiari che accolgano minori in affidamento sulla base del progetto d'inserimento e dell'età dei minori accolti, come da *Allegato 1 - Tabella 9* oppure secondo progetto specifico concordato con il servizio tutela minori.

Il contributo verrà erogato ai nuclei affidatari etero-familiari per quei minori la cui famiglia originaria sia residente nel nostro Comune.

#### **Art. 34 - Visite protette**

*Finalità e descrizione:* si tratta di fornire interventi educativi, volti a tutelare i minori. Tali interventi prevedono la presenza di personale educativo durante gli incontri tra genitori e minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

*Modalità di accesso:* la richiesta di accesso alle prestazioni educative viene attivata con decreto giudiziario.

*Modalità di erogazione:* La tipologia e le modalità di questi interventi verranno stabiliti dal progetto sociale, elaborato dal servizio tutela minori.

*Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale minima di contribuzione):* la quota di compartecipazione al costo da parte dell'utente viene definita nel progetto d'intervento individualizzato concordato, previa valutazione sociale tenente conto della situazione economica dei familiari.

#### **Art. 35 - Assistenza domiciliare educativa minori gestita a livello distrettuale**

*Finalità e descrizione:* intervento di supporto alle responsabilità familiari ed alla genitorialità finalizzato al recupero delle risorse potenziali della famiglia, al rinforzo dei ruoli e delle relazioni interne e con l'ambiente sociale circostante, nell'ottica di: migliorare le relazioni familiari; favorire l'integrazione e la socializzazione dei minori nel proprio ambiente di vita, anche attraverso l'accesso

alle strutture educative presenti sul territorio; favorire un positivo inserimento nel contesto scolastico..

*Destinatari e requisiti d'accesso:* soggetti residenti nel Comune di Berlingo con figli minori in situazioni di disagio conclamato o casi di significativo disadattamento, situazioni a rischio che presentano incisive difficoltà e carenze dal punto di vista familiare e genitoriale e laddove sussiste un decreto del Tribunale per i Minorenni con precise prescrizioni

*Modalità di accesso:* previa valutazione dell'ufficio servizi sociali e dei servizi coinvolti nel progetto d'intervento globale.

*Modalità di erogazione:* Il servizio di educativa domiciliare potrà essere attivato sulla scorta di uno specifico progetto individuale; i programmi di intervento educativo dovranno prevedere in modo preciso modalità, tempi, obiettivi, compartecipazione economica.

*Costo:* Il servizio prevede una contribuzione a carico del cittadino e il costo orario massimo della prestazione è pari al costo applicato dall'Ente erogatore della prestazione, detratto della quota a carico dell'Amministrazione Comunale definita annualmente dalla Giunta Comunale. La quota di partecipazione al costo a carico del beneficiario sarà calcolata su base ISEE (**Allegato 1 - Tabella 8**). Per i servizi educativi attivati su disposizione del Tribunale per i minorenni verrà fatta di volta in volta una valutazione sull'opportunità della compartecipazione ai costi da parte della famiglia

#### **Art. 36 - Strutture di accoglienza temporanea a carattere residenziale (C.A., case di accoglienza, C.P.I.) e semiresidenziali (centri diurni, dormitori).**

*Finalità e descrizione:* Si tratta di strutture adibite all'accoglienza di persone adulte in difficoltà (grave disagio sociale). Hanno carattere di temporaneità e possono avere anche carattere di emergenza, in tal caso l'inserimento può essere attivato solo a condizione che l'interessato aderisca formalmente ad un progetto di recupero sociale concordato con l'assistente sociale.

*Modalità di accesso:* la richiesta di accesso alle strutture di accoglienza temporanea deve essere presentata dall'interessato all'Assistente Sociale del Comune la quale effettuerà la valutazione della situazione

*Modalità di erogazione:* l'inserimento avviene previa valutazione della situazione del richiedente e della sua famiglia ove presente da parte dell'Assistente Sociale e dei referenti dell'Ente gestore della struttura individuata, prioritariamente presente sul territorio, nonché dell'adesione degli stessi al progetto di intervento definito.

È possibile programmare interventi fuori ambito quando non ci siano disponibilità nell'ambito di appartenenza e/o laddove si ritenesse necessario un allontanamento dal territorio di appartenenza, o/e laddove non siano presenti servizi specifici a cui dover accedere (vedi dormitori).

*Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale di contribuzione):* il costo massimo della prestazione è pari a quello praticato dall'Ente Gestore il servizio. La quota di compartecipazione al costo da parte dell'utente viene definita nel progetto d'intervento individualizzato concordato, previa valutazione sociale tenente conto della situazione economica dell'interessato ed eventualmente dei familiari, quando presenti, oltre che dei bisogni di cura e della capacità di gestione del denaro.

## **Art. 37 - Contributi per la frequenza a servizi semi residenziali**

### **a) Centri diurni per disabili (C.D.D.)**

*Finalità e descrizione:* sono strutture diurne non residenziali che accolgono giornalmente persone con disabilità grave. E' un servizio, in funzione 230 giorni all'anno, che offre risposte socio-assistenziali adeguate ai bisogni di tale utenza e che rappresenta valido sostegno alla famiglia del disabile consentendone quindi la permanenza nella propria casa. Il C.D.D. mira alla crescita evolutiva dei soggetti, con l'obiettivo da un lato di sviluppare ove possibile le capacità residue e dall'altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.

E' un servizio sovracomunale gestito direttamente da Enti non dipendenti dall'Amministrazione Comunale.

*Organizzazione:* Il servizio viene gestito da Cooperative sociali accreditate dalla Regione Lombardia, alle quali l'Amministrazione Comunale riconosce il pagamento di una retta di frequenza giornaliera.

*Destinatari e requisiti d'accesso:* Disabili che hanno superato l'obbligo scolastico e che presentano compromissioni notevoli dell'autonomia personale e delle funzioni elementari. In casi eccezionali, previa valutazione del medico specialista e dell'equipe socio-sanitaria di riferimento, possono accedervi ragazzi di età inferiore ai 16 anni.

*Modalità di accesso:* presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap integrata.

*Modalità di erogazione:* l'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Dipartimento Handicap dell'Asl, l'Ente Gestore e previa valutazione di pertinenza da parte del Coordinamento Disabilità istituito presso l'ambito.

*Prestazioni:* All'interno del Servizio, aperto di norma dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (con possibilità di frequenza part - time) vengono garantite prestazioni assistenziali, educative, riabilitative e socio-sanitarie.

*Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale minima di contribuzione):* Il servizio prevede una contribuzione a carico dell'utente la cui entità è determinata dalla Giunta Comunale, di norma annualmente, in attuazione del Regolamento comunale per l'individuazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni agevolate.

Tuttavia, trattandosi di un Servizio zonale che ospita utenti di tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale, qualora a livello di Tavolo Zonale di Programmazione si definiscano dei criteri di contribuzione a carico dell'utenza omogenei per tutti i Comuni, il Comune di Berlingo applicherà i criteri dell'Ambito Distrettuale che prevarranno rispetto ai propri.

### **b) Centri socio educativi (C.S.E.)**

*Finalità e descrizione:* è un servizio semi-residenziale con apertura in orario diurno per disabili le cui condizioni - al momento dell'inserimento - non permettono di avviare esperienze di inserimento lavorativo. Gli interventi socio-educativi, o socio animativi, sono finalizzati a favorire l'autonomia personale, la socializzazione ed il mantenimento del livello culturale, oltre ad essere propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro.

*Organizzazione:* Il servizio viene gestito da Cooperative sociali accreditate dalla Regione Lombardia, alle quali l'Amministrazione Comunale riconosce il pagamento di una retta di frequenza giornaliera.

*Destinatari e requisiti d'accesso:* persone disabili la cui fragilità non sia riconducibile al sistema socio-sanitario, che abbiano superato l'obbligo scolastico. In casi eccezionali, previa valutazione del medico specialista e dell'equipe socio-sanitaria di riferimento, possono accedere ragazzi di età inferiore ai 16 anni.

*Modalità di accesso:* presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap integrata

*Modalità di erogazione:* l'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Dipartimento Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di pertinenza da parte del Coordinamento Disabilità dell'ambito.

*Prestazioni:* servizio diurno al cui interno vengono erogate prestazioni di carattere socio-educativo e socio-animativo.

*Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale minima di contribuzione):* il servizio prevede una contribuzione a carico dell'utente la cui entità è determinata dalla Giunta Comunale, di norma annualmente, in attuazione del Regolamento comunale per l'individuazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni agevolate.

Tuttavia, trattandosi di un Servizio zonale che ospita utenti di tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale, qualora a livello di Tavolo Zonale di Programmazione si definiscano dei criteri di contribuzione a carico dell'utenza omogenei per tutti i Comuni, il Comune di Berlingo applicherà i criteri dell'Ambito Distrettuale che prevarranno rispetto ai propri.

### **c) Servizio di formazione per l'autonomia (SFA)**

*Finalità e descrizione:* E' un servizio diurno con valenza terapeutica/riabilitativa, educativa e di tipo occupazionale (non lavorativo), finalizzato a migliorare la qualità di vita di persone disabili con sufficienti autonomie e capacità di relazione attraverso esperienze educative e formative volte ad aumentare l'integrazione sociale. Si propone di favorire l'incremento graduale dei livelli di autonomia personale, sociale, relazionale, degli utenti attraverso la valorizzazione e la promozione dell'identità di ogni singola persona.

*Organizzazione:* Il servizio viene gestito da Cooperative Sociali, alle quali l'Amministrazione Comunale riconosce il pagamento di una retta di frequenza giornaliera comprensiva anche dei costi assicurativi sostenuti dalle Cooperative per l'attivazione delle attività occupazionali.

*Destinatari e requisiti d'accesso:* si rivolge a persone disabili psichici, intellettivi e relazionali di gravità lieve/media che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico, aventi discrete capacità relazionali, adattative e di comunicazione, pur se in presenza di percorsi scolastici non conclusi o con esperienze negative di inserimento lavorativo.

*Modalità di accesso:* tramite accordo della famiglia/utente con gli operatori dell'EOH Integrata.

*Modalità di erogazione:* l'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Dipartimento Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di pertinenza da parte del Coordinamento Disabilità istituito presso l'ambito distrettuale n°2.



*Prestazioni:* Il Servizio opera sulla base di Progetti individualizzati che prevedono attività di animazione, socializzazione, integrazione sociale, sportive.

Per alcune situazioni è prevista l'attivazione di attività occupazionali, che sono sostenute dal Comune mediante l'erogazione di un contributo mensile definito di concerto con l'ente gestore del Servizio.

Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale minima di contribuzione): Il servizio prevede una contribuzione a carico dell'utente la cui entità è determinata dalla Giunta Comunale, di norma annualmente, in attuazione del Regolamento comunale per l'individuazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni agevolate.

Tuttavia, trattandosi di un Servizio zonale, che ospita utenti di tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale, qualora a livello di Tavolo Zonale di Programmazione si definiscano dei criteri di contribuzione a carico dell'utenza omogenei per tutti i Comuni, il Comune di Berlingo applicherà i criteri dell'Ambito Distrettuale che prevarranno rispetto ai propri.

### **Art. 38 - Soggiorni climatici anziani e disabili**

*Finalità:* offrire l'opportunità di trascorrere un periodo di vacanza socializzante agli anziani e a nuclei familiari che hanno difficoltà ad organizzarsi autonomamente anche per motivi di carattere economico.

*Destinatari:* il servizio è rivolto a persone anziane sopra i 65 anni e persone disabili con invalidità uguale o superiore al 75%.

Modalità di richiesta del servizio: Richiesta al servizio Sociale da parte degli interessati su apposito modulo

Criteri economici: Per chi richiede l'intervento contributivo comunale la richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione reddituale per il calcolo ISEE e/o copia della dichiarazione se già in possesso e la fattura del pagamento del soggiorno climatico. Per l'entità del contributo vedi **allegato 1 tabella 10**.

### **Art. 39 - Tassa rifiuti (TARSU)**

Riduzione del 30% per i nuclei familiari composti da una sola persona (D.L. 373 del 07.09.1995)

Esenzione totale per gli anziani oltre i 65 anni o i disabili con invalidità uguale o superiore ai 2/3, con ISEE pari o inferiore a € 10.000,00.

## **TITOLO QUINTO PRESTAZIONI SOCIALI CHE NON PREVEDONO LIMITI DI REDDITO E/O COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA**

Non rientrano fra le prestazioni sociali agevolate, in quanto, pur essendo servizi sociali e/o socio-assistenziali che il Comune eroga (direttamente o per il tramite e/o per conto di soggetti terzi) ai propri cittadini, non prevedono un limite Ise o ISEE di accesso o una compartecipazione dell'utenza al costo degli stessi, i seguenti servizi:

## **Art. 40 - Servizio di Segretariato e promozione sociale**

Le funzioni del **servizio sociale** professionale sono finalizzate alla lettura e decodificazione della domanda sociale, alla presa in carico della persona, della famiglia e del gruppo sociale, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione, in riferimento al dettato dell'art. 22 della legge 328\00 ed alla L. R. 3/2008 (art. 6).

L'attività del **segretariato sociale** è finalizzata a:

- garantire e facilitare l'unità d'accesso alla rete di unità dei servizi
- orientare il cittadino all'interno della rete, fornendo adeguate informazioni sulle modalità di accesso e i relativi costi
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni
- segnalare situazioni complesse agli uffici competenti, affinché sia garantita la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e continuità assistenziale.

Pertanto, tale attività permette di rispondere alle esigenze primarie della popolazione di:

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;
- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

E' quindi un livello informativo e di orientamento indispensabile per evitare che le persone esauriscano le loro energie nel procedere, per tentativi ed errori, nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni.

Per essere maggiormente efficace, la funzione di segretariato sociale sarà progettata ed attuata in modo collaborativo ed integrato, in relazione ad intese accordi e convenzioni, con tutti gli attori sociali della rete e le organizzazioni solidali presenti nel territorio, cioè con le forme di cittadinanza attiva nella tutela dei soggetti deboli e nella promozione dei loro diritti.

La realizzazione degli interventi sociali orientati al soddisfacimento dei bisogni comunitari deve essere realizzata in un'ottica di **promozione sociale** valorizzando le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, la partecipazione attiva dei cittadini, incoraggiando le esperienze aggregative, promuovendo la rete della solidarietà comunitaria.

Sul piano organizzativo è istituito un servizio, caratterizzato da modalità accoglienti, dotato di professionalità idonee, tecnicamente capaci di assolvere le funzioni sopra indicate e fornito dei necessari strumenti. Esso è al servizio del cittadino in orari facilitanti l'accesso, stabiliti e adeguatamente divulgati, ed eventualmente su appuntamento al fine di garantire risposte sempre più individualizzate e mirate.

## **Art. 41 - Progetto individualizzato**

Il Progetto individualizzato è uno strumento di lavoro professionale proprio dell'assistente sociale. Attraverso il quale il soggetto interessato e il servizio sociale, concordano il progetto di intervento al fine di individuare percorsi per:

- superare la situazione di difficoltà e emarginazione;
- migliorare le condizioni di vita delle persone;

- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
- attivare i famigliari e l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse messe in campo, cercando di fornire un piano di intervento integrato e non settorializzata;
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto predisposto dall'assistente sociale è proposto all'utente interessato e definisce obiettivi, tempi di realizzazione, modalità di attuazione risorse da destinare, modalità e tempi di verifica.

#### **Art. 42 - Nucleo tutela minori**

Data l'incidenza delle problematiche minorili, la delicatezza dei temi trattati, la difficoltà di collaborazione con l'ASL nella gestione del Servizio, il Tavolo Zonale di Programmazione, nella seduta del 19/01/2005, ha valutato l'opportunità di istituire un unico polo per la Tutela Minorile per i comuni aderenti dell'Ambito Distrettuale n. 2, a cui delegare la gestione del Servizio avvalendosi di personale qualificato.

Ogni anno ogni singolo Comune verserà al comune capofila la propria quota di partecipazione

#### **Art. 43 - Servizio integrazione lavorativa**

*Finalità e descrizione:* favorire l'integrazione lavorativa delle persone disabili, svantaggiate e/o in condizioni di disagio sociale anche attraverso percorsi di formazione e di educazione al lavoro.

*Organizzazione:* Il Servizio viene oggi fornito da un Cooperativa sociale, alla quale l'Amministrazione Comunale con delibera di Ambito, delega l'organizzazione di detta attività, che dispone di un nucleo operativo specifico, costituito da educatori e operatori esperti nella gestione di detti problemi, che garantisce interventi di:

- a) ascolto;
- b) orientamento;
- c) valutazione delle capacità lavorative;
- d) sostegno educativo.

Il Servizio gestisce gli strumenti propedeutici all'inserimento lavorativo quali i contributi incentivanti all'utente, i contributi alle aziende per l'integrazione salariale e per le modifiche agli strumenti di lavoro.

*Destinatari:* persone con disabilità lieve o media, a rischio di emarginazione, svantaggiate, per le quali la valutazione prognostica preveda la possibilità di assumere il ruolo di lavoratore

*Modalità di accesso:* il servizio sociale comunale segnala al Servizio integrazione lavorativa (SIL) le richieste di inserimento lavorativo raccolte dai cittadini e cura l'invio al Servizio del cittadino e la verifica periodica del Progetto.

Al momento dell'avvio del Progetto di inserimento lavorativo il SIL trasmette al Comune in forma scritta il Progetto di Tirocinio, all'interno del quale è prevista la durata dello stesso e l'entità del contributo da erogare mensilmente al cittadino inserito.

L'erogazione del contributo di cui sopra (la cui entità è determinata in relazione alla quantità dell'impegno orario sostenuto dal soggetto inserito) non è subordinata ad alcuna valutazione reddituale, in quanto si configura come compenso per l'impegno prestato.

#### **Art. 45 - Servizio di assistenza specialistica all'autonomia personale**

*Finalità e descrizione:* il servizio è reso tramite interventi specialistici a sostegno globale del minore in situazione di handicap, al fine di garantire l'effettiva realizzazione dell'integrazione scolastica per la frequenza obbligatoria alla scuola dei minori disabili residenti nel Comune. Per l'attuazione degli interventi il Comune si avvale di personale con specifiche professionalizzazioni tecniche ed assistenziali collaborante con il personale scolastico, insegnante ed ausiliario, al disegno formativo condiviso nel Piano Educativo Individualizzato.

*Destinatari e requisiti d'accesso:* Alunni frequentanti istituti scolastici, in situazione di handicap che hanno la necessità di essere assistiti all'interno del contesto scolastico/educativo/ricreativi (es. grest), e la cui condizione sia regolarmente certificata dallo psicologo esperto dell'età evolutiva o da un medico specialista nella patologia segnalata.

Per i minori con handicap grave non frequentanti la scuola, valgono i servizi educativi e di sostegno all'autonomia ed alla vita di relazione, di cui al punto "h".

*Modalità di accesso:* richiesta di attivazione effettuata dall'Istituto Comprensivo, su proposta del Dipartimento Handicap dell'Asl; il servizio è regolamentato dall' "Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di Handicap" (2004-2009) sottoscritto il 10.06.2004

*Modalità di erogazione:* La richiesta viene valutata nel suo insieme (massimo ore individuali assegnabili, articolazione delle competenze assistenziali e specialistiche, tipologia delle risorse) dal Servizio Sociale del Comune che programma e gestisce tali interventi. Tenuto conto delle necessità e delle difficoltà di integrazione dei portatori di handicap, tali interventi potranno essere attivati per consentire la partecipazione dei minori alle attività ricreative estive proposte sul territorio.

*Costo (modalità di valutazione della situazione economica, nucleo familiare di riferimento, percentuale minima di contribuzione):* Non è prevista alcuna compartecipazione economica da parte delle famiglie in quanto tale prestazione rientra nei servizi obbligatori per permettere la frequenza scolastica e garantire il diritto allo studio anche per i minori disabili, secondo quanto previsto dalla normativa specifica e dalla L. 31/1980 sul diritto allo studio.

\*\*\*\*\*